



TRIBUNALE DI TARANTO
Seconda Sezione Civile
Ufficio delle Procedure Concorsuali

Il Giudice Delegato

letta la proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento mediante piano del consumatore presentata ai sensi dell'art. 7 co. 1 della legge n. 3/12 nell'interesse dei signori [redacted] e [redacted], entrambi residenti in Taranto alla [redacted] e rappresentati dall'avv. Maria Elena D'Oronzo in forza di mandato in atti;

esaminata la relazione professionista con funzioni di organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento, avv. Caterina Rizzo e la documentazione allegata al ricorso;

visti gli artt. 7, 8, 9 e 12-*bis*, l. n. 3/12;

RILEVATO

che sussiste la competenza del Tribunale di Taranto ai sensi dell'art 9 comma 1 l. n. 3/12, in quanto nella relativa circoscrizione si trova la residenza dei richiedenti;

che ricorrono le condizioni soggettive per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da "sovraindebitamento", in quanto, come risulta dalla documentazione allegata, trattasi di persone fisiche che nel cui patrimonio non figurano debiti riconducibili ad attività professionale o di impresa;

che i debitori si trovano in una situazione di "sovraindebitamento" in ragione dell'evidente squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte ed altresì sussistendo l'incapacità, o quanto meno la difficoltà, di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni;

che sussistono le condizioni di cui all'art. 7-*bis* in ordine alla legittimazione dei ricorrenti alla congiunta presentazione della richiesta di composizione della crisi;

che alla proposta di piano è stata allegata la documentazione prevista dall'art. 9 commi 2 e 3 della legge n. 3/2012;

P.Q.M.

visti gli artt. 7, 8, 9 e 12 *bis* della legge n. 3/2012,

FISSA

innanzi a sé **l'udienza del 12.9.2022, ore 9:30**, per la comparizione delle parti e dell'O.c.c. e per la discussione della proposta;

DISPONE

che la proposta di piano, la relazione particolareggiata ed il presente decreto siano comunicati a cura del professionista nominato *ex art.* 15 l. n. 3/12 a ciascun creditore presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, almeno trenta giorni prima della predetta udienza;

che la proposta ed il presente decreto, nel rispetto delle norme relative al trattamento dei dati personali dei soggetti coinvolti nella procedura e delle direttive diffuse in materia da questo Tribunale, siano pubblicati sul sito ufficiale del Tribunale di Taranto www.tribunale.taranto.it per la durata di giorni trenta a cura del medesimo professionista, il quale allo scadere dell'anzidetto termine provvederà a richiedere la relativa cancellazione;

DISPONE

sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo, l'inibizione del ricorrente alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) nonché all'accesso in ogni forma al mercato del credito;

SOSPENDE

il procedimento di esecuzione immobiliare iscritto al n. R.G.E. 182/2020 sino al momento in cui il provvedimento di omologazione del piano diverrà definitivo, potendo la relativa prosecuzione pregiudicare la fattibilità del piano;

ORDINA

la trascrizione del decreto presso i competenti uffici a cura del professionista incaricato;

ONERA

il professionista incaricato quale O.c.c. di depositare il prospetto aggiornato del piano dei pagamenti e del credito residuo con la specifica delle rate da corrispondere da ciascun creditore;

ASSEGNA

ai creditori, sino a **dieci giorni prima dell'udienza**, termine per il deposito di note scritte per eventuali osservazioni, anche ai fini di cui all'art. 8 co. 4, l. n. 3/12;

MANDA

alla Cancelleria per le comunicazioni all'O.c.c. ed alla parte ricorrente, nonché per gli ulteriori adempimenti di rito.

Taranto, 19 maggio 2022.

Il Giudice Delegato
Giuseppe De Francesca